

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 45

Riunione del 24 febbraio 2010

- 39.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **VINCENZO MARTELLUZZI n.q. di Presidente p.t. A.S.S.V. 93 PALLAVOLO VEROLI**
 - **A.S.S.V. 93 PALLAVOLO VEROLI n.p. del Presidente p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Massimo Baldi	- Componente
- Avv. Antonio Amato	- Componente - Relatore

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 30/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Daniele Fiorini aveva fatto pervenire un esposto in data 29/10/2009 a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di trasferimento alla società A.s.s.V. Pallavolo Veroli.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio A.s.s.V. Pallavolo Veroli, in data 18/10/2009, il trasferimento on line del suddetto atleta, revocava l'omologa del trasferimento dell'atleta dalla società ASD Sora Volley alla società A.s.s.V. Pallavolo Veroli perché effettuato in aperta violazione delle

norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al trasferimento dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al trasferimento dell'atleta Fiorini doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesimo dei relativi moduli, il cui onere era a capo della società cessionaria.

Considerato, infine, che le difese formulate dagli incolpati non sono del tutto condivisibili, atteso che l'esposto del 29/10/2009 inviato direttamente dall'atleta Fiorini Daniele evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto trasferimento, circostanza che non può essere smentita dalla successiva dichiarazione del 03/12/2009, sempre a firma dell'atleta, laddove si fa riferimento ad uno stato d'ira che avrebbe provocato l'invio dell'esposto che ha dato origine al presente procedimento, anche in ragione della sua intempestività.

Ritenuto, pertanto, che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

./.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Vincenzo Martelluzzi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio A.s.s.V. Pallavolo Veroli, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

F.to Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 19 marzo 2010